



PROTOCOLLO ANALISI MERCEOLOGICHE

art. 10 Allegato Tecnico transitorio
imballaggi in plastica biodegradabile e compostabile

SOMMARIO

1. <u>Scopo</u>	1
2. <u>Tipologia analisi</u>	1
3. <u>Frequenze e numero minimo-massimo analisi ordinarie</u>	2
4. <u>Parametri oggetto di analisi</u>	2
5. <u>Reporting</u>	4
6. <u>Regole per il calcolo delle medie mobili</u>	4
7. <u>Procedura e contraddittorio con il Convenzionato</u>	8
8. <u>Metodiche per lo svolgimento delle analisi merceologiche</u>	9

1. SCOPO

1.1. Il presente Protocollo (di seguito anche solo “il Protocollo”) intende dare attuazione a quanto previsto dall’art. 10 dell’Allegato Tecnico ANCI/BIOREPACK (di seguito anche solo AT). In particolare, il Protocollo, ai fini del riconoscimento dei corrispettivi sui rifiuti di imballaggio in bioplastica compostabile previsti dall’AT, stabilisce: i parametri oggetto di analisi e le regole per il calcolo delle medie mobili, con cui remunerare i conferimenti dei singoli periodi di fatturazione (art. 11.3 AT); la procedura per la convocazione e lo svolgimento delle analisi nel rispetto del contraddittorio con il Convenzionato; le tipologie, le frequenze e il numero minimo/massimo di analisi merceologiche, con le relative metodiche, per la stima dei rifiuti di imballaggio in bioplastica compostabile presenti nell’umido urbano, in relazione alla dimensione del bacino di conferimento e alle quantità di umido urbano avviate a riciclo.

1.2. Le Parti informeranno gli impianti di destino indicati dai Convenzionati, con riferimento all’art. 5.2 dell’AT, dell’avvio delle attività di analisi merceologiche.

2. TIPOLOGIA ANALISI

2.1. Le analisi di cui al presente Protocollo si distinguono in:

- 1) analisi ordinarie:** sono le analisi effettuate secondo le frequenze-numero minimo e massimo di analisi di cui alla tabella n. 1 infra (§ 3), i cui costi di esecuzione sono a carico di BIOREPACK;

- 2) **analisi aggiuntive richieste dal Convenzionato:** sono le analisi che il Convenzionato può richiedere entro 5 gg. dal ricevimento dei risultati delle analisi sub 1, i cui costi sono a carico del Convenzionato richiedente e che concorrono anch'esse, al pari delle analisi sub 1, alla formazione delle medie mobili (§ 5);
- 3) **analisi aggiuntive disposte da BIOREPACK:** sono le analisi eventualmente disposte dal consorzio in caso di scostamenti significativi del valore degli "Imballaggi valorizzabili" di cui al punto 5.2. rispetto alla media mobile del periodo di fatturazione precedente, i cui costi sono a carico di BIOREPACK e che concorrono alla formazione delle medie mobili (§ 5);
- 4) **analisi virtuali:** i valori convenzionalmente stabiliti dall'organismo paritetico ANCI/BIOREPACK dei parametri oggetto di analisi (§ 4), per tutti i casi di impossibilità oggettiva di svolgimento delle analisi sub 1-3. Tali valori, in fase di prima applicazione, saranno determinati prioritariamente, in base ai dati disponibili, su base provinciale o in subordine regionale.

3. FREQUENZE E NUMERO MINIMO-MASSIMO ANALISI ORDINARIE

3.1. Le analisi ordinarie rispetto ai conferimenti dei singoli bacini sono effettuate secondo le frequenze e il numero minimo/massimo di analisi risultante dall'applicazione della seguente tabella:

Tabella 1

Classe di grandezza bacino	Umido urbano conferito dal bacino (t/anno)	Frequenza minima analisi anno	Frequenza massima analisi anno	Dettaglio ripartizione frequenza massima analisi
A	Da 0 a 5.000	1	2	Una analisi per semestre
B	Da 5.000 a 10.000	2	4	Una analisi per trimestre
C	Da 10.000 a 50.000	4	6	Tre analisi per semestre
D	Da 50.000 a 100.000	6	12	Tre analisi per trimestre
E	Oltre 100.000	12	24	Sei analisi per trimestre

3.2. Le analisi ordinarie saranno attivate a partire dai bacini più grandi (classe E di grandezza) e via via si attiveranno progressivamente (a scalare dalla classe D alla classe A) anche nei bacini medi e piccoli (art. 10.2 AT lett. iii).

3.3. Qualora non fossero svolte una o più delle analisi minime di cui alla tabella precedente si procede ad attribuire al bacino il valore percentuale flat dell'1,25% (art. 10.4 AT), ovvero altro valore individuato dall'Organismo paritetico, per ogni analisi minima non svolta.

4. PARAMETRI OGGETTO DI ANALISI

4.1. In sede di analisi vengono individuati – in peso e in percentuale sul campione analizzato – i valori dei seguenti parametri (tutti riferiti ai rifiuti derivanti dai materiali/matrici di cui infra) che verranno riportati nel relativo report finale di cui al § 5:

- A. Bioplastiche compostabili imballaggi:** si tratta dei manufatti in plastica biodegradabile e compostabile certificati EN 13432 che costituiscono imballaggi ai sensi della normativa vigente, tra cui shopper (borse per il trasporto ex art. 226 bis TUA), sacchetti a fini di igiene/per alimenti sfusi (borse ultraleggere ex art. 226 ter TUA), contenitori per alimenti;
- B. Bioplastiche compostabili NON imballaggi:** si tratta dei manufatti in plastica biodegradabile e compostabile certificati EN 13432 ovvero EN 14995, che non costituiscono imballaggi ai sensi della normativa vigente, tra cui sacchetti per la raccolta dei rifiuti, posate;
- C. Manufatti in bioplastica biodegradabile e compostabile «pack/no pack»:** si tratta dei manufatti in plastica biodegradabile e compostabile certificati EN 13432 ovvero EN 14995, di duplice classificazione ovvero classificabili come imballaggi solo in presenza di specifiche condizioni, ovvero piatti, bicchieri, capsule per sistemi erogatori di bevande;
- D. Altre matrici compostabili:** le altre matrici biodegradabili ed in particolare i rifiuti organici come definiti all'art. 183, comma 1, lett. d) del T.U.A., nonché i rifiuti di imballaggio o derivanti da altri manufatti in materiali diversi dalla bioplastica compostabile, purché certificati compostabili EN 13432;
- E. Materiali non compostabili – MNC:** tutte le matrici e i materiali diversi da quelli compostabili elencati sopra, tra cui i manufatti in plastica, vetro, metalli, carta non compostabile.

4.2. I manufatti – imballaggi e non, in bioplastica compostabile ovvero in altri materiali – possono essere classificati in sede di analisi come compostabili solo a seguito della verifica da parte degli analisti della presenza degli elementi di cui al punto 4.3. e dell'applicazione delle regole ivi previste, ovvero a seguito delle verifiche di secondo livello di cui al medesimo punto 4.3.

4.3. In sede di analisi sono attribuiti alla quota del parametro A gli imballaggi in bioplastica compostabile su cui sia presente il logo dell'organismo terzo che ha rilasciato la certificazione di compostabilità EN 13432 e il relativo codice licenziatario. Qualora sull'imballaggio compaia esclusivamente la scritta “compostabile” e/o “EN 13432”, ma non il logo dell'organismo certificatore, ovvero non compaia il codice licenziatario, l'attribuzione di tale imballaggio, o suo frammento, alla quota del parametro A è possibile solo previa idonea verifica di secondo livello (spettroscopia infrarossa, in breve FT-IR ovvero test al cloroformio) svolta in loco ovvero, ove ciò non fosse possibile, in laboratorio. Biorepack, attraverso le società di analisi, potrà comunque disporre a soli fini conoscitivi idonee verifiche di secondo livello sulla veridicità delle dichiarazioni/certificazioni di compostabilità riportate sull'imballaggio ovvero svolgere altre tipologie di analisi, comprese quelle chimico-fisiche.

4.4. In sede di analisi sono attribuiti alla quota del parametro B i manufatti in bioplastica compostabile riconoscibili come non imballaggi ai sensi della normativa vigente, tra cui: sacchetti per la raccolta dei rifiuti, interi ovvero in frammenti riconducibili in origine ad un sacchetto per la raccolta dei rifiuti, in base ad elementi oggettivi come ad esempio il colore, la forma, le diciture, etc.; posate o frammenti di posate, etc. Qualora non sia possibile, a seguito dell'applicazione delle regole di cui al periodo precedente, determinare con certezza se il manufatto in bioplastica compostabile, intero ovvero frammentato, rientri nel parametro A ovvero B, il manufatto/frammento, tenuto conto dell'incertezza di

classificazione, della complessità dell'operazione di identificazione e del ridotto quantitativo, viene attribuito al parametro A.

4.5. In sede di analisi si provvede ad individuare ed indicare la quota complessiva di Manufatti in bioplastica compostabile «pack/no pack» (parametro C) ai fini di cui ai successivi punti 5.2 e 5.3.

4.6. Per l'individuazione del parametro D, per quanto riguarda l'individuazione della quota di “Altre matrici compostabili” si fa riferimento alle metodiche in uso mentre per quanto concerne i manufatti compostabili in materiali diversi dalla bioplastica, l'analista procede al riscontro della presenza degli elementi di cui al punto 4.3 e applica le regole ivi previste.

4.7. Per l'individuazione del parametro E, si considerano MNC tutte le matrici e i materiali che, a seguito dell'applicazione delle regole di cui ai precedenti punti, non risultino compostabili.

4.8. Per la determinazione della fascia qualitativa della raccolta viene considerato MNC esclusivamente il parametro E, per cui nessuno dei parametri da A a D concorre al calcolo dell'MNC (quindi ad es. le bioplastiche compostabili NON imballaggi, pur non essendo base applicativa dei corrispettivi, comunque non generano aumenti dell'MNC).

5. REPORTING

5.1. In esito all'effettuazione di ciascuna analisi merceologica dovrà essere redatto specifico report di analisi in cui verranno riportati i valori in peso e in percentuale sul campione analizzato dei parametri individuati al § 4.1.

5.2. Nel report verrà inoltre riportato – sempre in peso e in percentuale sul campione analizzato – il valore degli “Imballaggi valorizzabili”, composto dalla somma del parametro A e della quota parte percentuale classificabile come imballaggi (“pack”) del parametro C di cui al punto 4.1. Le parti condividono che in fase di prima applicazione e per l'anno 2022, tenuto conto dell'incertezza di classificazione, della complessità dell'operazione di identificazione e del ridotto quantitativo, la quota parte classificabile come imballaggio corrisponde al 100% del parametro C.

In caso di superamento, a consuntivo nel 2022, del quantitativo di riferimento annuale pari a 3.500 ton. (tremilacinquecento tonnellate), corrispondente all'immesso sul mercato di quella tipologia di imballaggi assoggettati a CAC (parametro C), l'Organismo paritetico ANCI-BIOREPACK stabilirà, con effetto dal 2023, le opportune modalità di individuazione del quantitativo massimo di riferimento annuale e/o della quota parte percentuale classificabile come imballaggio del parametro C (“pack”). Qualora in base al consuntivo 2022 non dovesse verificarsi il superamento di cui sopra, si procederà anche per il 2023 con la quota parte percentuale corrispondente al 100% del parametro C.

5.3. I corrispettivi previsti dall'AT sono riconosciuti sul valore degli “Imballaggi valorizzabili” di cui al precedente punto 5.2.

5.4. Biorepack si adopererà affinché a regime il reporting delle analisi avvenga tramite idonea strumentazione informatica su cui poter caricare i dati e le informazioni riguardanti l'attività di analisi svolta.

6. REGOLE PER IL CALCOLO DELLE MEDIE MOBILI

6.1. Ai fini dell'applicazione dei corrispettivi relativi ai singoli periodi di fatturazione (art. 11.3 AT) si procede al calcolo delle medie mobili per il valore degli "Imballaggi valorizzabili" e per il parametro E (MNC).

6.2. L'orizzonte temporale all'interno del quale mediare le analisi è determinato in funzione del periodo di fatturazione scelto dal Convenzionato ed è pari al doppio di quest'ultimo, secondo quanto segue:

- a) per chi scelga il periodo di fatturazione trimestrale, l'orizzonte temporale è semestrale e comprende il trimestre da remunerare e quello precedente;
- b) per chi scelga il periodo di fatturazione semestrale, l'orizzonte temporale è annuale e comprende il semestre da remunerare e quello precedente;
- c) per chi scelga il periodo di fatturazione annuale, l'orizzonte temporale è biennale e comprende l'intera annualità da remunerare e quella precedente.

6.3. I valori delle analisi svolte all'interno del medesimo periodo di fatturazione vengono mediati aritmeticamente tra loro (media semplice o aritmetica). Successivamente, la media aritmetica del periodo di fatturazione da remunerare viene mediata con la media aritmetica del periodo di fatturazione precedente, in modo ponderato sui quantitativi complessivi di ciascun periodo.

6.4. Il valore percentuale risultante da tale media ponderata (valore ponderato) è quello sulla base del quale determinare le quantità conferite nel singolo periodo di fatturazione cui applicare i corrispettivi. A tal fine: il valore percentuale ponderato degli "Imballaggi valorizzabili" viene applicato ai quantitativi complessivi di umido urbano conferiti nel periodo di fatturazione da remunerare, ottenendo così i quantitativi assoluti di rifiuti di imballaggio in bioplastica compostabile su cui riconoscere i corrispettivi; il valore percentuale ponderato del parametro E viene applicato per la determinazione della fascia qualitativa della raccolta (tutti i conferimenti) del singolo periodo.

6.5. Di seguito sono riportati 3 esempi a seconda del periodo di fatturazione scelto dal Convenzionato.

Esempio 1 – periodo di fatturazione trimestrale (orizzonte temporale semestrale)

Periodo da remunerare	Orizzonte temporale x media mobile	Dati IV° Trim. '22 (t umido e % bio)	Dati I° Trim. '23 (t umido e % bio)	Media ponderata per remunerazione trimestre	T imb. bioplastica compostabile su cui riconoscere corrispettivi
I° trim. '23	ott. 2022 – mar. 2023	400 t; 1,33% media aritmetica tra analisi del periodo	470 t; 2,50% media aritmetica tra analisi periodo	1,96% $[(1,33/100 \cdot 400) + (2,5/100 \cdot 470) / 870] \cdot 100 =$ $[(5,32) + (11,75)/870] \cdot 100 = 1,96\%$	9,21 t $[470 \text{ t} \cdot 1,96\%] = 9,21 \text{ t}$

Esempio 2 – periodo di fatturazione semestrale (orizzonte temporale annuale)

Periodo da remunerare	Orizzonte temporale x media mobile	Dati II° Sem. '22 (t umido e % bio)	Dati I° Sem. '23 (t umido e % bio)	Media ponderata per remunerazione semestre	T imb. Bioplastica compostabile su cui riconoscere corrispettivi
I° sem. '23	lug. 2022 – giu. 2023	800 t; 1,42% media aritmetica tra analisi del periodo	940 t; 2,67% media aritmetica tra analisi periodo	2,09% $[(1,42/100*800) + (2,67/100*940) / 1740] * 100 =$ $[(11,36)+(25,09)/1740]*100=2,09\%$	36,36 t $[1740 \text{ t} * 2,09\%]=36,36 \text{ t}$

Esempio 3 – periodo di fatturazione annuale (orizzonte temporale biennale)

Periodo da remunerare	Orizzonte temporale x media mobile	Dati annualità '22 (t umido e % bio)	Dati annualità '23 (t umido e % bio)	Media ponderata per remunerazione annualità	T imb. bioplastica compostabile su cui riconoscere corrispettivi
annualità '23	Biennio 2022-2023	1.500 t; 1,85% media aritmetica tra analisi del periodo	2.200 t; 2,50% media aritmetica tra analisi periodo	2,23% $[(1,85/100*1.500) + (2,5/100*2.200) / 3700] * 100 =$ $[(27,75)+(55)/3700]*100=2,23\%$	82,51 t $[3700 \text{ t} * 2,23\%]=82,51 \text{ t}$

6.6. Con riferimento a quanto previsto dall'art. 10.2, lett. ii) dell'AT, la percentuale convenzionale di imballaggi in bioplastica compostabile dell'1,25% (art. 10.4 AT) trova inizialmente applicazione – sino alla formazione della prima media mobile con analisi puntuali – nei periodi di fatturazione in cui non siano state svolte le analisi previste dal presente Protocollo. Qualora nell'arco di uno stesso periodo di fatturazione da remunerare concorrano sia i valori delle analisi previste dal presente Protocollo, che il valore convenzionale dell'1,25% (anche detto valore flat), tali valori vengono mediati aritmeticamente tra loro, e la media semplice così risultante viene successivamente mediata con la media aritmetica dei valori del periodo precedente, in modo ponderato secondo quanto previsto dal precedente punto 3. Valgano i seguenti esempi illustrativi.

Esempio 4 – intero trimestre con valore flat 1,25%

Periodo da remunerare	Orizzonte temporale x media mobile	Dati IV° Trim. '21 (t umido e % bio)	Dati I° Trim. '22 (t umido e % bio)	Media ponderata per remunerazione trimestre	T imb. Bioplastica compostabile su cui riconoscere corrispettivi
I° trim. '22	ott. 2021 –	400 t;	470 t;	1,92%	9,02 t

	mar. 2022	1,25% valore flat	2,50% media aritmetica tra analisi del periodo	$\begin{aligned} &[(1,25/100*400) + \\ &(2,5/100*470) / 870] * 100 = \\ &[(5)+(11,75)/870]*100=1,92\% \end{aligned}$	$\begin{aligned} &[470 \text{ t} * \\ &1,92\%]=9,02 \\ &\text{t} \end{aligned}$
--	-----------	-------------------------	--	--	---

Esempio 5 – trimestre con valore flat 1,25% + valori puntuali analisi

Periodo da remunerare	Orizzonte temporale x media mobile	Dati IV° Trim. '21 (t umido e % bio)	Dati I° Trim. '22 (t umido e % bio)	Media ponderata per remunerazione trimestre	T imb. Bioplastica compostabile su cui riconoscere corrispettivi
I° trim. '22	ott. 2021 – mar. 2022	400 t; 1,3% media aritmetica tra valore flat + valori puntuali analisi	470 t; 2,50% media aritmetica tra analisi del periodo;	$\begin{aligned} &1,94\% \\ &[(1,3/100*400) + (2,5/100*470) / \\ &870] * 100 = \\ &[(5,2)+(11,75)/870]*100=1,94\% \end{aligned}$	$\begin{aligned} &9,11 \text{ t} \\ &[470 \text{ t} * \\ &1,92\%]=9,11 \\ &\text{t} \end{aligned}$

6.7. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 10.2, lett. ii) dell'AT, con la messa a regime delle analisi del presente Protocollo verrà superata la % flat dell'1,25% ed invece che quest'ultima, troverà applicazione, per i periodi di fatturazione in cui dovessero mancare i valori puntuali delle analisi svolte secondo il presente Protocollo, la media mobile uscente del periodo precedente (ultima media mobile disponibile). Valga il seguente esempio

Esempio 6 – applicazione ultima media mobile uscente

Periodo da remunerare	Orizzonte temporale x media mobile	Dati III° Trim. '22 (t umido e % bio)	Dati IV° Trim. '22 (t umido e % bio)	Media ponderata per remunerazione trimestre	T imb. Bioplastica compostabile su cui riconoscere corrispettivi
IV° trim. '22	Lug. – dic. 2022	400 t; no analisi puntuali; 1,85% media mobile uscente II° Trim. '22	470 t; 2,50% media aritmetica tra analisi del periodo	$\begin{aligned} &2,20\% \\ &[(1,85/100*400) + \\ &(2,5/100*470) / 870] * 100 = \\ &[(7,4)+(11,75)/870]*100=2,20\% \end{aligned}$	$\begin{aligned} &10,34 \text{ t} \\ &[470 \text{ t} * \\ &2,20\%]=10,34 \text{ t} \end{aligned}$

6.8. Tutti i valori delle analisi, delle medie aritmetiche e ponderate sono troncati al secondo decimale.

6.9. Le medie mobili del valore degli “Imballaggi valorizzabili” e del parametro E applicabili al periodo di fatturazione da remunerare vengono comunicate da BIOREPACK al Convenzionato contestualmente all’invio della pre fattura (art. 11.4 AT).

6.10. In caso di attivazione di nuovi bacini nel corso di vigenza dell’AT, si applica per la partenza, per quanto riguarda il valore degli “Imballaggi valorizzabili”, la % convenzionale flat dell’1,25% e, per quanto riguarda il parametro E, viene riconosciuto il valore del corrispettivo di RD di fascia B (MNC compreso tra 5 – ≤ 10%). Detta applicazione avviene sino a che nell’ambito di un singolo periodo di fatturazione non vengano svolte una o più delle analisi puntuali di cui al presente Protocollo.

6.11. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 11.6 dell’AT, i quantitativi dei carichi respinti da parte dell’impianto ovvero dei carichi per qualsivoglia ragione declassificati/conferiti in impianti finali diversi da quelli autorizzati al riciclo organico, non assumono alcuna rilevanza ai fini della definizione dei quantitativi rilevanti ai fini del presente AT, né per la definizione della fascia qualitativa. Pertanto le medie mobili sono formate senza tener conto di tali quantitativi.

7. PROCEDURA E CONTRADDITTORIO CON IL CONVENZIONATO

7.1. Le analisi sono svolte in ingresso presso gli impianti di riciclo organico indicati dal Convenzionato all’atto del convenzionamento, di modo che sia possibile effettuare la specifica attribuzione a ciascun Convenzionato delle quantità in ingresso analizzate.

7.2. Qualora il Convenzionato abbia indicato il conferimento in impianti intermedi di trasferenza, nei quali conferiscano anche altri soggetti, con successiva commistione dei flussi risultanti indistinguibili in uscita dall’impianto di trasferenza, le analisi sono svolte in ingresso presso detti impianti di trasferenza, sempre di modo che sia possibile effettuare la specifica attribuzione a ciascun Convenzionato delle quantità in ingresso analizzate.

7.2.1. In caso di indicazione di più impianti all’atto del convenzionamento, le analisi sono svolte presso l’impianto ove il Convenzionato conferisce i maggiori quantitativi.

7.3. Il prelievo, l’identificazione, la sigillatura del campione da analizzare e le metodiche per lo svolgimento delle analisi avverranno in base a quanto previsto nel paragrafo 8.

7.4. L’individuazione del carico da sottoporre ad analisi e dei quantitativi oggetto di prelievo per la successiva analisi è effettuata in contraddittorio con il Convenzionato, laddove quest’ultimo sia presente. La stessa analisi è effettuata in contraddittorio con il Convenzionato laddove quest’ultimo sia presente, fatte salve le analisi di laboratorio di secondo livello eventualmente disposte.

7.5. BIOREPACK avvisa il Convenzionato – indirizzando apposita comunicazione al soggetto indicato nel modulo di convenzionamento – del giorno, del luogo e dell’orario dell’analisi, con un preavviso minimo di 2 giorni. Qualora il Convenzionato sia un impianto di trasferenza o di riciclo organico, non si applica il predetto termine di preavviso e le analisi potranno essere svolte anche direttamente e contestualmente allo scarico.

7.6. Anche in caso di assenza del Convenzionato, l’analisi è comunque valida ove questo sia stato regolarmente avvisato ai sensi di quanto previsto dal comma 5.

7.7. Tutti i termini del presente Protocollo espressi in giorni od ore sono conteggiati sulla base di una settimana lavorativa di cinque giorni, con esclusione quindi del sabato. Le festività, sia nazionali che locali, sono considerate come giorni non lavorativi.

7.8. Le analisi sono svolte per bacini e dunque restituiscono risultati, ai fini della determinazione delle medie mobili e dei corrispettivi, applicabili a tutti i conferimenti di quel bacino, indipendentemente dal comune o dai comuni di provenienza del materiale analizzato.

7.9. Se il Convenzionato ritenga che il carico individuato e quindi il campione prelevato per l'analisi non sia a lui attribuibile, o sia attribuibile ad un bacino diverso da quello risultante dal formulario (o altro documento consentito dalla normativa vigente), dovrà darne il giorno stesso comunicazione scritta via pec a BIOREPACK prima dello svolgimento dell'analisi e comunque, qualora presente in sede di analisi, dovrà effettuare la contestazione facendola annotare al report di analisi prima che questa inizi. In mancanza, il Convenzionato non può più contestare detta attribuzione e l'esito dell'analisi.

7.10. Qualora il Convenzionato ritenga che per qualsivoglia ragione non sia stata rispettata la procedura di cui al presente paragrafo o le metodiche di cui al paragrafo 8, dovrà far annotare nel report di analisi la propria posizione qualora presente e comunque inviare una pec a BIOREPACK entro 8 giorni dall'esecuzione dell'analisi, illustrando i motivi di doglianza. BIOREPACK dovrà rispondere sempre via pec entro i successivi 8 giorni. Qualora il Convenzionato sia insoddisfatto della risposta, potrà informare il Comitato di Verifica dell'ANCI/CONAI per un riesame del caso. Nelle more del riesame, i conferimenti sono comunque remunerati utilizzando i valori risultanti dall'analisi contestata, salvo eventuali conguagli in esito a detto riesame.

7.11. Se il Convenzionato è presente all'analisi riceve all'esito della stessa il report di analisi, in mancanza può richiederlo per iscritto a BIOREPACK a mezzo pec.

7.12. Qualora venga disposta dall'analista una verifica di secondo livello in laboratorio ai sensi dell'art. 4.3, il report di analisi definitivo da considerare sarà quello che riporterà il risultato dell'analisi di laboratorio, che terrà luogo del precedente report provvisorio.

8. METODICHE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ANALISI MERCEOLOGICHE.

L'analisi viene svolta in area idonea (coperta o protetta).

Presso l'impianto di destino dovranno essere garantiti adeguati mezzi per la movimentazione del materiale, quali a titolo esemplificativo:

- ragno;
- benna o pala gommata;
- badile;
- scopa.

Gli incaricati all'esecuzione delle analisi dovranno essere dotati di:

- Bilancia tecnica o apparecchiatura equivalente (portata minima 150 kg e divisione scala 50 g o inferiore opportunamente tarate e certificate);

- Bilancia tecnica o apparecchiatura equivalente (portata minima 5 kg e divisione scala 1 g o inferiore);
- Tavolo di lavoro per la cernita del rifiuto
- Telo in plastica (superficie non inferiore a 300x300cm);
- Contenitori integri di volume e numero adeguato per il contenimento dei materiali cerniti delle varie frazioni merceologiche;
- strumentazione di campo per la misurazione dell'umidità e/o l'esecuzione della spettroscopia infrarossa qualora richiesto da Biorepack

L'individuazione dei carichi per la formazione dei campioni verrà effettuata in contraddittorio tra le parti andando a consultare il programma dei conferimenti presso l'impianto di destino.

La procedura di formazione del campione da analizzare è la seguente:

- Sul rifiuto conferito e scaricato si procede, mediante l'ausilio di mezzi idonei, ad eseguire il prelievo di materiale in modo randomico su più parti del cumulo.
- Verrà prelevato dal cumulo un campione finale da analizzare pari a 130 kg ($\pm 20\%$).
- Il campione oggetto dell'analisi merceologica una volta posto sul tavolo di analisi dovrà necessariamente essere cernito per intero.
- Il materiale verrà cernito manualmente individuando il peso tal quale dei parametri di cui al § 4.
- Al fine di evitare contaminazione e dispersioni, le diverse tipologie afferenti a ciascun parametro di cui al § 4 saranno poste in singoli contenitori per la pesatura.

Il peso lordo dei rifiuti di imballaggio in bioplastica compostabile valorizzabili, come acquisito in sede di analisi, dovrà successivamente essere riportato al peso netto (al netto dell'umidità; v. art. 10.1 AT) attraverso idonea strumentazione di campo ovvero, secondo le norme UNI specifiche di riferimento, l'umidità totale viene determinata sul campione tal quale mediante essiccamento fino a costanza di peso, utilizzando idonea strumentazione di campo ovvero stufa termostatica; il campione da sottoporre alla determinazione dell'umidità è prelevato in modo randomico dall'aliquota tal quale del parametro A adeguatamente condizionato, in quantità massima di 100 grammi ovvero in quantità proporzionale alla strumentazione utilizzata.

Per ANCI	Per Biorepack	Per CONAI
Ing. Antonio Decaro	Dott. Marco Versari	Ing. Luca Fernando Ruini